

I giudici iniziano a pronunciarsi dopo lo “scossone” del 2020 sulla classificazione

Riforma su rifiuti e Tari Primo round in tribunale

L'abolizione della categoria degli “assimilati” a opera del D.Lgs. n. 116/2020 ha, di fatto, generato un dibattito interpretativo anche sui possibili risvolti per la tassa, che si è inevitabilmente allargato alle aule giudiziarie amministrative. La sentenza del Tar Cagliari n. 893/2021 interviene sul tema dell'obbligo di pagamento per i magazzini di materie prime e prodotti finiti, da analizzare secondo quattro diverse tesi interpretative: esclusione, analogia, inclusione e inclusione estesa

di **Alessandro Kiniger**
B&P Avvocati

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in tema di classificazione rifiuti non smettono di far discutere. Ad aumentare il dibattito interpretativo c'è la correlazione con il tema della Tari, alla quale sono assoggettate le superfici che producono rifiuti urbani. Il dibattito nato tra gli operatori del settore, amplificato dalla dottrina e nel quale sono intervenute anche le strutture ministeriali (ministeri della Transizione ecologica e dell'Economia e delle finanze), è di recente approdato nelle aule della giustizia amministrativa. Tra le prime pronunce sul tema si registra la sentenza del Tar Cagliari 31 dicembre 2021, n. 893, che fornisce l'occasione per fotografare l'attuale contesto interpretativo.

Il contesto

È ormai noto che, a seguito del recepimento della direttiva 2018/851/Ue, il concetto di “rifiuti assimilati” è stato abolito e che

è necessario riferirsi alle sole categorie dei “**rifiuti speciali**” e dei “**rifiuti urbani**”. Nella prima tipologia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, rientrano le “classiche” categorie di rifiuti speciali (il D.Lgs. n. 116/2020 si è, infatti, limitato ad aggiungere i veicoli fuori uso e i rifiuti prodotti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie), tra le quali, alla lettera c), figurano «i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2». Più strutturata è, invece, la categoria dei rifiuti urbani, disciplinata dall'art. 184 comma 2, che rimanda però all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). Oltre alle tipologie di rifiuti urbani generalmente considerate e integrate dal D.Lgs. n. 116/2020 (vedere il **box 1**), sono considerati urbani anche i «[...] i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies». Il nuovo comma 1, lettera b-sexies) prevede poi che «i rifiuti urbani non includono i